




TRIBUNALE DI NAPOLI
VII SEZIONE CIVILE



Il giudice;

nella procedura n. 8/2022 ai sensi degli artt. 65 e seg. del Capo II del Titolo IV del d.lgs. 14/2019 (C.C.I.I.) proposta nell'interesse di MARSICANO MARIA, nata a Napoli il 15.10.1967, cf. MRSMRA67R55F839H, residente in Napoli alla via Traversa 2 Divisione Siena 4; e COPPOLA VINCENZO, nato a Napoli il 11.02.1967, cf. CPPVCN67B11F839D, residente in Napoli alla via Traversa 2 Divisione Siena 4, in proprio e quale l.r.p.t. della ditta individuale Euroricambi di Coppola Vincenzo, rappresentato/a/i e difeso/a/i da MASCOLO FRANCESCO avente ad oggetto una proposta di concordato minore per la composizione di crisi da sovraindebitamento;



considerata allo stato ammissibile la domanda di concordato minore così come articolata ed attestata dall'O.c.c. per il tramite del/i gestore/i incaricati, anche alla luce delle integrazioni, chiarimenti e la documentazione versata in atti;

tenuto conto della richiesta di sospensione ex art. 78 co. 2 lett. d) C.C.I.I.;

letto l'art. 78 co. 2 bis C.C.I.I. e ritenuto che appare necessaria la nomina di un commissario giudiziale perché svolga le funzioni dell'O.c.c.;

P.T.M.

dichiara aperta la procedura di concordato minore;

fissa l'udienza del 10-11-2022 ore 11,30 per decidere sull'omologazione del proposto accordo ai sensi degli artt. 11 e 12 legge 3/2012;



nomina commissario giudiziale il/la dr./ssa AVV. PAOLA
CAPOZZI;

dispone la comunicazione, a cura dell'O.c.c., a tutti i creditori della
proposta, così come eventualmente modificata e/o integrata, e del
presente decreto;

dispone la pubblicazione del presente decreto mediante inserimento
nell'apposita area del sito web del Tribunale e nel registro delle
imprese;

asigna ai creditori un termine di trenta giorni (dal ricevimento del
presente decreto) entro il quale devono fare pervenire all'O.c.c. la
dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di
concordato e le eventuali contestazioni a mezzo posta elettronica
certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato
qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del
2005;



dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

Si comunichi.

21/09/2022

Il Giudice

dr. Marco Pugliese

*Uz a. autografo La Jolly -
Napoli, 3/11/2022*

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott.ssa Elisabetta Garzo